

Allegato A

Modifiche al capitolo 4 del Codice di Rete – proposta di riformulazione

Le parti omesse rimangono identiche rispetto alla proposta di Terna di cui alla comunicazione del 30 aprile 2025, protocollo Autorità 30018 del 30 aprile 2025

Paragrafo 4.2.1.2

Possono stipulare un contratto di dispacciamento con il Gestore della rete le società:

- (a) che non siano inadempienti, al momento della stipula, a obbligazioni di pagamento nei confronti del Gestore della rete derivanti dal contratto di dispacciamento e/o dal contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, non assistite da garanzie ai sensi dell'Allegato A.61 "Regolamento del sistema di garanzie" anche laddove tali obbligazioni di pagamento siano riferite a contratti già risolti;
- (b) che non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia per loro in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fatta salva comunque l'applicazione delle previsioni di legge in materia di crisi d'impresa;
- (c) [...].
- (d) che non si trovino in una posizione di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o non siano sottoposti al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile e seguenti, o non abbiano uno o più amministratori in comune con società prive dei requisiti di cui alla precedente lettera (a).

I requisiti di cui alle precedenti lettere (a) e (d) si ritengono soddisfatti, rispettivamente, anche se:

- (i) la società sia inadempiente nei termini ivi indicati, ma venga accertato che l'inadempimento è di lieve entità in relazione all'importo non pagato e al lasso di tempo trascorso;
- (ii) la società si trovi in una delle posizioni ivi descritte, ma dimostri l'assenza di una effettiva unicità sostanziale e/o gestionale con la società inadempiente e/o con riferimento agli amministratori in comune con la società inadempiente e/o la non imputabilità agli stessi dei fatti che hanno causato l'inadempimento.

Tutti i requisiti previsti ai precedenti punti sono indicati, nel prosieguo, congiuntamente "Requisiti".

Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. È invece onere della società interessata produrre, prima della stipula del contratto laddove si verificano le condizioni di cui alle precedenti lettere (i) e (ii), una relazione, corredata dei documenti e ogni altro fatto o informazione idoneo, atta a dimostrare quanto indicato alle precedenti lettere (i) e (ii).

Il Gestore della rete si riserva di verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, risulti il mancato possesso di uno o più dei Requisiti, il Gestore della rete invia tempestiva comunicazione

Allegato A

alla società e le concede un termine per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Laddove, all'esito di tale contraddittorio, venga confermato il mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente paragrafo, il Gestore della rete non procede alla stipula del contratto di dispacciamento

La successiva perdita dei requisiti di cui alle precedenti lettere (b) e (c) e d), o il successivo accertamento della non veridicità delle sopra richiamate dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, comporta la risoluzione di diritto del contratto di dispacciamento e/o del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, nei termini previsti dal relativo contratto.